

Cciaa, ravvedersi con sanzione ridotta pari al 3,75%

Ravvedersi conviene. Le imprese che non hanno versato il diritto annuale nell'anno 2013 possono utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso per sanare la posizione (art. 13 del dlgs n. 472/199). Ricordiamo che la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha modificato le misure delle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento operoso. In particolare l'art. 1, comma 20, della legge n. 220 del 2010 ha previsto che, a decorrere dall'1 febbraio 2011, la sanzione è

ridotta:

- a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (c.d. ravvedimento breve);
 - a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore (c.d. ravvedimento lungo).
- Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento breve è necessario che entro 30 giorni dal-

la scadenza del termine, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato parzialmente);
 - degli interessi legali (che dall'1 gennaio 2014 sono passati dal 2,5 all'1%) maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento;
 - della sanzione del 3% del tributo dovuto.
- Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento lungo, è ne-

cessario che entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato parzialmente);
- degli interessi legali maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento (che dall'1 gennaio 2014 sono passati dal 2,5 all'1%);
- della sanzione del 3,75% del tributo dovuto.

Cinzia De Stefanis